

Decreto federale *Avamprogetto* **sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

visto il messaggio del Consiglio federale del²,

decreta:

Sezione 1: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse

Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti (art. 4 LPFC)

¹ Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 270 429 392 franchi all'anno per quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Art. 2 Contributo di base della Confederazione (art. 4 LPFC)

¹ Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 1 814 899 132 franchi all'anno per quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 2: Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri

Art. 3 Contributo di base della Confederazione alla perequazione dell'aggravio geotopografico (art. 7 LPFC)

Ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica la Confederazione accorda, per quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale, un contributo di base di 344 205 008 franchi all'anno.

¹ RS 613.2

² FF ...

Art. 4 Contributo di base della Confederazione alla perequazione dell'aggravio sociodemografico (art. 8 LPFC)

Ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica la Confederazione accorda, per quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale, un contributo di base di 344 205 008 franchi all'anno.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 5 Disposizione finale

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.